



COMUNE DI VALFABBRICA

PROVINCIA DI
PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 27 DEL 29-06-2021

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021 E DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

BACOCOLI ENRICO	P	LIGI ROLANDO	P
CHIAPPINI VENANZIO	P	AGOSTINELLI MARA	P
COZZALI SILVIA	P	NAZZARENI MARCO	A
ANASTASI FRANCO	P	DATTOLI SABINO	P
TESSITORE UMBERTO	P	CASTAGNOLI ANDREA	A
CANESCHI LORENA	P	BOCCACCI ELISA	P
BORDICHINI STEFANO	P		

Assegnati n. 13
In carica 13

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno BARBERO CAMILLA risulta Assente

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno MENCARELLI LUIGI risulta Presente

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

- Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

- La seduta è Pubblica

- Sono nominati scrutatori i Signori:

COZZALI SILVIA

BORDICHINI STEFANO

DATTOLI SABINO

<input type="checkbox"/>	modificata	con Delibera	n°	del
<input type="checkbox"/>	integrata	con Delibera	n°	del
<input type="checkbox"/>	Rettificata	con Delibera	n°	del

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »
- la Regione Umbria con L.R. n.11/2013 ha istituito l'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) alla quale sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale;

Considerato che con atto n. 25 immediatamente esecutivo, adottato dal Consiglio Comunale in questa stessa seduta, è stato riapprovato il Regolamento TARI, in vigore dal 1° gennaio scorso;

Richiamata la L. 147/2013, articolo 1, e in particolare i in particolare:

- il c. 654, che stabilisce l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana
- Il c. 683, che riconosce in capo al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione delle tariffe entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Il c. 666, che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Dlgs 504/92, nella misura del 5% sull'importo dei tributi;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- ï n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- ï n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- ï n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- ï n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- ï n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che ai sensi dell'art. 30 c. 5 del Dl 41/2021 "Decreto Sostegni", come modificato in sede di conversione nella L. 69/2021, per il solo anno 2021 è stato individuato il 30 giugno prossimo come termine per la deliberazione delle tariffe e dei regolamenti TARI 2021 sulla base del PEF;

Rilevato che:

- con Deliberazione n. 5 del 22/6/2021, AURI, in qualità di Ente territorialmente competente ha provveduto alla validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2021 dei comuni del Sub Ambito n. 2, di cui fa parte il Comune di Valfabbrica, elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4;
- con Deliberazione n. 26 adottata in questa stessa seduta, il Consiglio Comunale ha preso atto della validazione dei piani economici finanziari tari 2021 dei comuni del sub ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/r/rif art. 6.4, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) l.r. 11/2013;
- il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Valfabbrica e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), espone un costo complessivo di Euro 735.824,00;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 previsto per il Comune di Valfabbrica è 4,40%, calcolato da AURI prendendo come riferimento il PEF TARI 2019, e che pertanto il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita è di € 668.107,00;
- conseguentemente a quanto previsto dal comma 5, dell'art. 107 D.L. n. 18/2020, l'Ente ha applicato il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in un'unica soluzione al PEF 2021 come da delibera n. 26 adottata in questa stessa seduta;

Considerato altresì che:

- il Fondo per esercizio funzioni fondamentali ex art 106 D.L. 34/2020 ricevuto nell'anno 2020 e vincolato nell'avanzo di amministrazione, comprende una quota che è possibile destinare alle agevolazioni TARI
- tali risorse sono utilizzabili per finanziare riduzioni TARI legate al COVID anche nel 2021, come chiarito in via definitiva dall'art 6 del D.L. 73/2021 (nonché dalla FAQ RGS del 21.1.2021 n 11);
- tali risorse sono utilizzabili per il finanziamento della componente RCU(tf,tv) del PEF 2021, ossia il conguaglio PEF 2020 PEF 2019 per gli Enti che si sono avvalsi dell'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020 (FAQ RGS n 36 del 21.1.2021);
- tali risorse sono utilizzabili per il finanziamento dei costi COVID inseriti nel PEF 2021 (tf,tv) potendo fondo funzioni fondamentali finanziare maggiori spese covid (faq rgs 11-2021);

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2021 redatto con il metodo MTR di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019, come validato dall'AURI con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22/6/2021, che espone altresì la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, che in sintesi evidenzia i seguenti costi:

Costi complessivi PEF 2021 (Iva compresa) euro 668.107,00 così ripartiti:

- Costi Fissi euro 444.412
- Costi Variabili euro 223.695

Dato atto che dal costo complessivo del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di cui al punto precedente, ai fini della approvazione delle tariffe TARI, sono portate in riduzione le seguenti voci, come da prospetto allegato alla presente deliberazione:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 previste per l'anno 2021;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI previste per l'anno 2021;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie previste per l'anno 2021;
- i costi della componente COV del PEF 2021 relativi ai costi Covid previsti per l'anno 2021, che verranno finanziati mediante applicazione di avanzo di amministrazione 2020 del fondo per esercizio funzioni fondamentali ex art 106 D.L. 34/2020;
- i costi della componente RCU relativi al conguaglio tra costi PEF 2019 e PEF 2020 (art. 107 D.L. n. 18/2020), che verranno finanziati mediante applicazione di avanzo di amministrazione 2020 del fondo per esercizio funzioni fondamentali ex art 106 D.L. 34/2020;

Considerato pertanto che i costi complessivi del Piano finanziario da coprire mediante entrate tariffarie e da considerare ai fini del calcolo delle tariffe ammonta ad € 617.707,90;

Ritenuto di applicare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base degli stessi criteri adottati per gli anni precedenti:

- 70 % a carico delle utenze domestiche
- 30 % a carico delle utenze non domestiche

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, del 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, consente ai Comuni di prevedere l'adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e consente altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio;

Constatato che l'applicazione puntuale del metodo normalizzato, pur consentendo una scelta dei coefficienti Kb, Kc e Kd all'interno dei valori proposti dal DPR 158/99, come risulta da varie proiezioni effettuate anche negli anni precedenti, determina tariffe molto sperequate tra le diverse categorie di utenze non domestiche, ciò dovuto anche al fatto che l'Ente ha una popolazione residente ed un numero di insediamenti produttivi molto esigui rispetto alla vastità del territorio ed al costo del servizio da coprire;

Ritenuto pertanto, al fine di rendere più omogenee le tariffe per le utenze non domestiche, di poter derogare parzialmente alla rigidità del metodo normalizzato, così come consentito dalla Legge 147/2013, rimodulando i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, secondo il disposto di cui al comma 652 sopra richiamato, confermando gli stessi coefficienti adottati per gli anni precedenti, nella misura indicata nelle tabelle allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, specifiche risorse per l'anno 2021 finalizzate alla concessione da parte dei comuni di riduzioni della Tari;

Rilevato che ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Valfabbrica la somma di euro 30.481,00;

Considerato, che è intenzione dell'Amministrazione Comunale:

- utilizzare l'intero fondo 2021 per finanziare riduzione della Tari 2021 per le utenze non domestiche stimati in € 30.481,00;
- in attuazione delle finalità dei predetti fondi, concedere riduzioni Tari alle utenze maggiormente colpite dagli effetti dei provvedimenti di restrizione emanati per fronteggiare la pandemia da Covid19;
- utilizzare, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, quota delle risorse Fondo ex art 106 D.L. 34/2020 ricevuto nell'anno 2020 per le agevolazioni TARI non utilizzato, pari ad € 20.149,00 per le medesime finalità;

Stabilito, limitatamente all'anno 2021, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle attività economiche che hanno maggiormente subito gli effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19, a seguito delle chiusure obbligatorie o delle restrizioni conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica, di concedere le seguenti riduzioni della Tari, che verranno automaticamente riconosciute, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle attività economiche rientranti nelle sotto elencate categorie di utenze non domestiche:

- 60 % per le categorie 4 (solo esposizioni) – 5 – 6 – 12 (solo estetista) - 16 – 17
- 30 % per le categorie 1 - 10 – 12 (esclusa estetista) – 13 – 20 (solo fiori e piante)
- 20% per la categoria 15
- restano escluse dalla riduzione le categorie 2 – 3 – 4 (escluse esposizioni) – 7 – 8 – 9 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 (escluse fiori e piante) - 21;

Stabilito altresì che le riduzioni previste al punto precedente, stimate in € 50.630,00 saranno finanziate utilizzando le seguenti somme:

- euro 30.481,00 (stimato) con risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 già previste in bilancio;
- euro 20.149,00 con avanzo di amministrazione Fondo ex art 106 D.L. 34/2021 quota agevolazioni tari già applicato al bilancio;

Ravvisata la necessità di provvedere, nell'ambito della manovra finanziaria, alla determinazione delle Tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche e non domestiche come da prospetti Allegati alla presente deliberazione.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 70% per cento, tenuto conto che il comma 663, art. 1 della L. 147/2013 consente di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100%;

Ravvisata, infine, la necessità di dover provvedere a stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2021 da effettuarsi in 2 rate di pari importo:

prima rata: 31 agosto 2021

seconda rata: 30 Novembre 2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2021

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisiti

- i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla Regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.06.2021;

Udita la relazione dell'Ass. Mencarelli;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la registrazione delle sedute consiliari e per le procedure di verbalizzazione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017 il verbale della discussione è costituito dalla registrazione audio integrale della seduta, che viene memorizzata e archiviata secondo la normativa vigente e pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

Dato atto che la presente seduta si è tenuta in videoconferenza, con il Sindaco, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale e gli Assessori esterni presenti da remoto con le modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 2 del 31/03/2020 disciplinante i criteri di funzionamento degli organi collegiali in modalità a distanza;

con votazione palese che riporta il seguente esito:
favorevole unanime;

DELIBERA

Dato atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato;

1. **Di dare atto** che al Piano Economico Finanziario 2021 redatto con il metodo MTR di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019, validato dall'AURI con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22/6/2021, e di cui il Consiglio ha già preso atto con precedente delibera, ai fini della approvazione delle tariffe TARI, sono portate in riduzione le seguenti voci, come da prospetto allegato alla presente deliberazione:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 previste per l'anno 2021;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI previste per l'anno 2021;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie previste per l'anno 2021;
- i costi della componente COV del PEF 2021 relativi ai costi Covid previsti per l'anno 2021, che verranno finanziati mediante applicazione di avanzo di amministrazione 2020 del fondo per esercizio funzioni fondamentali ex art 106 D.L. 34/2020;
- i costi della componente RCU relativi al congruaggio tra costi PEF 2019 e PEF 2020 (art. 107 D.L. n. 18/2020), che verranno finanziati mediante applicazione di avanzo di amministrazione 2020 del fondo per esercizio funzioni fondamentali ex art 106 D.L. 34/2020;

e che pertanto che i costo complessivi del Piano finanziario da coprire mediante entrate tariffarie e da considerare ai fini del calcolo delle tariffe ammonta ad € 617.707,90;

2. **di approvare**, per la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i seguenti valori propedeutici:
 - la percentuale di ripartizione dei costi da coprire tra le utenze domestiche (70%) e le utenze non domestiche (30%), agli stessi valori degli anni precedenti, determinata sulla base della ripartizione del gettito anni precedenti;
 - le categorie di utenze domestiche e non domestiche con relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd scelti per il calcolo delle tariffe TARI come risultante dagli allegati prospetti;
3. **di approvare**, secondo i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le Tariffe TARI 2021 destinate alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani come da Allegati prospetti alla presente deliberazione;
4. **di stabilire**, limitatamente all'anno 2021, le seguenti riduzioni della Tari, che verranno automaticamente riconosciute, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle attività economiche rientranti nelle sotto elencate categorie di utenze non domestiche:
 - - 60 % per le categorie 4 (solo esposizioni) – 5 – 6 – 12 (solo estetista) - 16 – 17
 - - 30 % per le categorie 1 - 10 – 12 (esclusa estetista) – 13 – 20 (solo fiori e piante)
 - - 20% per la categoria 15
 - - restano escluse dalla riduzione le categorie 2 – 3 – 4 (escluse esposizioni) – 7 – 8 – 9 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 (escluse fiori e piante) - 21;
5. **di dare atto** che le riduzioni di cui al punto precedente sono finanziate da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce, e in particolare:
 - euro 30.481,00 (stimato) con risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 già previste in bilancio;
 - euro 20.149,00 con avanzo di amministrazione Fondo ex art 106 D.L. 34/202 quota agevolazioni tari già applicato al bilancio;
6. **di dare atto** che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 70% per cento, tenuto conto che il comma 663, art. 1 della L. 147/2013 consente di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100%;
7. **di dare atto** che con le tariffe TARI di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
8. **di dare atto** che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, sull'importo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Perugia nella misura del 5%;

9. **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento della TARI 2021 da effettuarsi in 3 rate:

- prima rata: 31 agosto 2021
- seconda rata: 30 novembre 2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2021

10. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine il Consiglio Comunale , stante l'urgenza di provvedere, a votazione palese che riporta il seguente esito: favorevole unanime;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO FINANZIARIA

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 24-06-2021

Il Responsabile
Santoni Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Data: 24-06-2021

Il Responsabile
Santoni Stefano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 21-07-21 e fino al 05-08-21, Reg. n. 436, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 21-07-21

Che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 29-06-21.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 21-07-21

Prospetto economico finanziario del fabbisogno finanziario da coprire con le entrate TARI 2021

COSTI	<i>fissi</i>	<i>variabili</i>	<i>totali</i>
PEF FINALE 2021 (IVA COMPRESA) DA PIANO FINANZIARIO AURI	444.412,00	223.695,00	668.107,00
TOTALE COSTI	444.412,00	223.695,00	668.107,00
%	66,52%	33,48%	100,00%
Recuperi da evasione tributaria (incassi stimati)	-22.099,10		-22.099,10
Sanzioni per violazione norme rifiuti (incassi stimati)	-500,00		-500,00
Proventi scuole da MIUR (incassi stimati)	-1.550,00		-1.550,00
Costi Covid-19 PEF 2021 (componente COV PEF 2021)		-8.357,00	-8.357,00
Conguaglio PEF 2019-2020 (componente RCU PEF 2021)	-11.939,00	-5.954,00	-17.893,00
TOTALE VOCI RICLASSIFICATE	408.323,90	209.384,00	617.707,90
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO da coprire con entrate TARI			617.707,90

% di ripartizione dei costi da coprire con la TARI

utenze DOMESTICHE	70%
utenze NON DOMESTICHE	30%

CRITERIO ADOTTATO : percentuale determinata in base al gettito Tarsu 2012 - Rapporto tra gettito utenze domestiche e utenze non domestiche / gettito totale (arrotondato)